

TORNATA DELL'11 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Si prosegue la discussione generale sul progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima in Cagliari — Schiarimenti del ministro della guerra — Risposta del senatore Moris — Motivi della reiezione del progetto di legge presentato dalla Commissione esposti dal relatore — Risposta del ministro di agricoltura e commercio — Osservazioni del senatore Sclupts — Replica del ministro di agricoltura e commercio — Chiusura della discussione generale — Emendamento al primo articolo — Adozione di quello formulato dal senatore Gallina — votazione e approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

(Si dà lettura del seguente sunto di petizioni):

59. Chiò Antonio, sacerdote, chiede che s'inviti il Ministero a procurare il ritorno dell'arcivescovo di Torino.

60. Demaria Maria Dozenico sottopone al Senato alcune sue osservazioni in ordine ai bassi ufficiali, e chiede che siano trasmesse al ministro della guerra.

61. Villani Carlo, di Voghera, chiede che sia messo in istato d'accusa il ministro di grazia e giustizia, allegando che egli non fa osservare l'articolo 1° dello Statuto.

62. Il sindaco di Genova, a nome di quel municipio, chiede che pel tronco di strada ferrata da Alessandria al lago Maggiore si mantenga la direzione scelta per Valenza e Mortara e si respinga la proposta deviazione per Casale e Vercelli.

63. Cravosio Prospero, avvocato, propone una modificazione alla legge presentata alla Camera dei deputati, la quale prescrive che i parroci e le persone morali non possano accettare donazioni o successioni senza il consenso dell'autorità governativa.

64. Barocci Pietro, farmacista, chiede che si ecciti il Governo a frenare la sifilide mediante appositi stabilimenti.

65. Viazzi Francesco, di Voghera, chiede che si ecciti il Governo a far meglio osservare la legge sulla stampa e si correggano molti vizi organici di detta legge.

66. Demaria Maria Domenico sottopone al Senato alcune osservazioni relative all'organizzazione dei depositi di reggimento.

67. Chiaretti Giulio chiede che sia migliorata la condizione degli scrivani d'intendenza.

68. Prandi Enrico chiede che il Senato s'interponga in suo favore presso il Ministero.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, saranno mandate alla Commissione delle petizioni per le future relazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta in primo luogo la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla Consulta marittima sanitaria di Cagliari.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi sono fatto un dovere di raccogliere alcuni nuovi schiarimenti onde potere illuminare il Senato sulla questione della Consulta marittima di Cagliari.

Signori senatori, l'egregio senatore Gallina e l'onorevole senatore Ricci hanno nell'ultima vostra seduta difesa questa legge con tale ampiezza e con sì ricco corredo di dottrina, ricollocandola in quell'alto seggio de' principii generali da cui si è cercato di farla discendere dagli onorevoli suoi oppositori, che sarebbe in me temeraria ed inutile la prova di aggiungere nuove considerazioni a quelle da essi emesse.

È quindi mio intendimento di restringermi a giustificare il Ministero dalle contraddizioni che l'onorevole relatore ha creduto scorgere tra lo spirito che informò il progetto di legge di cui ci occupiamo, ed il senso di una nota scambiata col Ministero dell'interno sotto la data del 5 ottobre, traendone quelle sole parole che potevano favorire l'avversaria sua argomentazione.

Bisogna perciò che mi permettiate, o signori, ch'io vi legga per intero questo breve dispaccio, dal contesto del quale chiaramente vedrete che non solo il Ministero di marina, ma l'intero Governo hanno sempre lamentata l'indipendenza della Consulta sanitaria di Cagliari e riconosciuta la necessità di abrogarla. Eccolo:

« Il sottoscritto ministro, ecc., ha ricevuto colla pregiatissima nota dell'illustrissimo signor cavaliere Pinelli ministro, in data del 1° corrente, gl'inclusivi dispacci dell'intendente generale di Cagliari e del sindaco della città di Sassari, relativi alle straordinarie misure sanitarie, realmente prese in Sardegna per causa del minacciante *cholera morbus* ed alle providenze che per effetto delle medesime occorre doversi dare, acciò i quarantenantì possano venir decentemente ricoverati negli esistenti lazzaretti.

« Comincerà il sottoscritto per osservare che la quarantena imposta dalla Consulta sanitaria marittima di Cagliari anche verso le provenienze de' porti dei regi Stati, quantunque in nessun d'essi regni il morbo, è stata adottata ad inscienza del Consiglio generale di sanità di Genova, ed anche malgrado la propria convinzione della Consulta stessa, e causa ne fu il voto popolare energicamente manifestato dal sapere che ne' regi Stati nessuna misura di precauzione erasi dal regio Governo presa per la via di terra verso della Francia. E convien dire che una simile misura è giustificata dagli usi

sanitari sin qui praticati dalle amministrazioni sanitarie italiane.

« Da quanto pare, codesto Ministero sarebbe in senso che allo stato delle cose dal regio Governo più non si debba riconoscere l'indipendenza di tali amministrazioni nelle misure di cui si tratta; è questa una questione oltre ogni dire grave e delicata, massime per rispetto alle popolazioni sarde, la cui decisione nel senso proposto non mancherebbe di produrre gravi disordini. Lo scrivente non prenderà certamente sopra di sé di ordinar la revoca della quarantena di cui si tratta, quantunque più che altri convinto dell'incaglio che apporta alla navigazione ed al commercio in particolare dell'isola di Sardegna. Sarebbe quanto meno necessario che la questione fosse ventilata e trattata a fondo in Consiglio dei ministri, anche per vedere se, com'è da dubitarsi, per consacrare una tanta innovazione non richiedasi per avventura il concorso della legislatura. Questo Ministero ha in pronto una relazione al Consiglio suddetto che porgerà l'occasione di entrare in questa discussione.

« Finchè durerà questo stato di cose, i piroscafi postali hanno l'ordine di approdare in Alghero ove esiste un lazzeretto, e siccome il Ministero è informato essere in cattivo stato, ha prima d'ora dato gli ordini opportuni perchè un ufficiale del genio marittimo venisse colà inviato per esaminare e far la perizia delle riparazioni a farsi onde poter ricevere i passeggeri e le merci, e saranno così secondate le istanze a tal uopo fatte dal sindaco di Sassari.

« Il sottoscritto darà egualmente senza ritardo gli ordini necessari perchè il lazzeretto di Cagliari venga il più presto che sia possibile non solo provveduto delle suppellettili mancanti, ma vengano eseguite attorno a quello stabilimento le riparazioni indispensabili per quanto però potrà comportarlo la tenuità dei fondi della cassa sanitaria. »

Accollata a questa nota si trovava pure la minuta d'altra lettera dello stesso giorno, diretta al Consiglio generale in Genova.

Convorrà che abbiate la compiacenza di sentirvi leggere anche questa; essa è brevissima:

« Appena fu nota a questo Ministero la misura che la Consulta di Cagliari fu dall'opinione popolare costretta di prendere, mettendo in quarantena le derivazioni dei regi Stati, ordinava l'invio in Alghero d'un ufficiale del genio marittimo per esaminare quel lazzeretto e formare la perizia de' lavori occorrenti per porlo in istato di ricevere i passeggeri e le mercanzie onde evitare alle navi che approdano al Capo settentrionale dell'isola l'obbligo di fare il lungo viaggio di Cagliari. Commetteva pure all'azienda generale di marina di provvedere quel lazzeretto delle suppellettili necessarie per ricevere i passeggeri de' piroscafi postali, i quali hanno l'ordine di approdarvi sino a che non venga tolta la suddetta contumacia.

« Inseguendo la richiesta che mi viene fatta dal Ministero dell'interno, debbo ora richiedere V. S. illustrissima di dare quelle direzioni, ed ove nulla osti, quegli ordini che crederà del caso, perchè il lazzeretto d'Alghero venga almeno provvisoriamente abilitato a ricevere i bastimenti diretti a quella volta, a scanso del danno sovra indicato del viaggio di Cagliari.

« I regi Stati andando sempre immuni dal *cholera morbus*, io mi faccio altresì a pregarla di rinnovare le sue istanze presso la Consulta sanitaria di Cagliari per la revoca della quarantena, di cui si tratta, alle quali non dubito sarà per arrendersi, essendo a credere che le popolazioni sarde, passato il timor panico da cui furono sopraffatte al primo annunzio,

non saranno per fare ulteriori richiami sopra l'abolizione di una misura non giustificata da un imminente pericolo.

« In attenzione d'un suo riscontro sull'oggetto della presente, pregiomi, » ecc.

Dalla corrispondenza su questa pratica, dal Ministero comunicatagli, l'onorevole senatore ha eziandio potuto leggere un'annotazione apposta ad una rimostranza diretta dalla città d'Oristano; essa è così concepita:

« Il Ministero non ha ordini a dare in fatto di quarantene, e deve Oristano adattarsi a quanto credette dover stabilire la Consulta di Cagliari, come dovettero adattarvi il Ministero ed il Consiglio generale. »

Io spero che tutte queste esposizioni proveranno al Senato che il Ministero non ha mai inteso giustificare, nè approvare i provvedimenti presi dalla Consulta cagliaritana, quali si dovettero invece subire come una conseguenza dell'articolo 14 del regio editto 22 aprile 1848, che si vuole appunto modificare. Mi lusingo altresì, o signori, che ne trarrete la convinzione non essere questa una legge di circostanza per riparare ad un incaglio del momento, per cui si sarebbe cercato di far concorrere il Parlamento all'azione governativa, come l'onorevole senatore Sclopis ebbe a rimproverare al Ministero, ma essere una legge indispensabile per impedire la rinnovazione d'inconvenienti reali e per assicurare l'avvenire. Io credo anzi essere dovere degli agenti del potere esecutivo di segnalare al Parlamento quelle leggi che abbia riconosciuto funzionar male od essere mancanti di convenienti disposizioni per poter governare, e gli attuali ministri non mancheranno mai a quest'obbligo, sinchè il re li onorerà della sua fiducia.

L'onorevole conte Gallina (le cui alle viste lo porterebbero a desiderare che l'azione del Governo si facesse all'evenienza sentire imperiosa nello stabilimento delle quarantene) diceva l'altro giorno supporre che il Ministero abbia la direzione anche sullo stesso generale Consiglio di sanità marittima. Questa superiore direzione sta infatti scritta in capo del citato editto del 1848; ma dal sovra esposto il Senato ha dovuto scorgere che questa direzione in pratica consiste nell'escortare le magistrature sanitarie, ed ha potuto vedere che quella di Cagliari non fece gran caso degli eccitamenti del Ministero e del Consiglio generale.

Occorre spesso al Ministero di dover rispondere a richiami di potenze estere intorno alle quarantene. Col nostro sistema spetta realmente ai magistrati sanitari il farvi o non farvi luogo; procuriamo almeno che il Governo abbia un centro comune per decidere siffatte questioni, per evitare che abbiano una soluzione diversa ne' vari punti dello Stato.

Il senatore Gallina mette in dubbio l'esito del progettato Congresso sanitario italiano, ed ha forse ragione se si debbe giudicarlo dal dissenso che ci divide in una questione di semplice competenza. Ma se non si potrà ottenere un sistema generale uniforme, facciamo almeno che l'unità esista nel nostro Stato in materia sanitaria, come debbe volersi in tutte le altre parti di pubblica amministrazione.

Signori, ho già abbastanza abusato della vostra sofferenza, ma prima di cedere la parola, vi chiedo il permesso di rammentarvi che questa legge, la quale non era in sulle prime di nessuna importanza, dopo le discussioni nostre ha acquistato una significazione ch'io credo gravissima per le circostanze in cui versiamo. Si tratta, o signori, di vedere se vogliamo stabilire le leggi che siamo chiamati a discutere sopra principi generali ed uniformi per tutte le provincie, senza badare se siano separate dal mare, dai monti o da' colli, oppure discendere alle considerazioni dei gretti interessi locali, come nella presente questione si va da alcuni proponendo.

Io non potrei dubitare, o signori, che abbraccierete il partito più consentaneo al presente nostro sistema di Governo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris.

MORIS. Rispondo brevemente ad alcune osservazioni fatte nell'adunanza ultima.

Si disse da alcuni onorevoli senatori nell'adunanza ultima che il Consiglio generale di sanità marittima di Genova avendo più estese relazioni, trovavasi maggiormente in grado di conoscere lo stato sanitario e provvedervi.

Ho io fatto, o signori, e fo plauso all'illuminato giudizio di cui ha fatto prova ed ai saggi provvedimenti che in ogni tempo ha adottato il Consiglio di Genova: avverto tuttavia come, mercè le corrispondenze, quali per antica consuetudine mantengono vive e continue fra le varie intendenze sanitarie, non siano mancati mai al magistrato di Sardegna gli opportuni ragguagli: onde è che nelle due invasioni di colera asiatico, sola, quasi o senza quasi, fra le regioni mediterranee, la Sardegna rimase immune.

Comunque poi ciò sia, la distanza, o signori, il fragitto, il tempo non varieranno, ossia che il Consiglio sanitario di Genova trasmetta alla Consulta di Cagliari le notizie sanitarie, giusta le quali essa possa secondo le proprie norme governarsi, ovvero vi trasmetta ordini di provvedimenti, i quali la stessa Consulta non possa esimersi dall'eseguire.

Adducevasi nell'ultima adunanza l'esempio dell'Inghilterra. Io credo che altra sinora sia stata ed altra debba essere l'applicazione almeno di alcune norme sanitarie per le isole britanniche, ed altra, a cagion d'esempio, per Malta.

Intanto noto che un rapporto del Consiglio generale di sanità di Londra, diretto a promuovere l'abolizione delle attuali quarantene, venne recentemente presentato al Parlamento inglese. Questo rapporto venne pur trasmesso al nostro Governo, il quale ne ha commesso l'esame all'accademia reale medico-chirurgica di Torino.

Non è mio intendimento, nè sarebbe qui il luogo ed il tempo di svolgerne la materia. La dotta ed ampia relazione che la Commissione nominata dall'accademia nostra ha elaborato, e che or ora per avviso del Consiglio superiore di sanità e per cura del Ministero venne pubblicata colle stampe, chiarisce col lume della scienza e colla scorta di fatti incontrastabili le gravi conseguenze cui prime e sovra tutte le altre andrebbero soggette le città marittime italiane, qualora prevalesse il sistema di abolizione proposto. Io mi limito a trarre dall'anzidetto rapporto novello argomento, a nome anche della Commissione cui ho l'onore di appartenere, onde avvalorare presso il Ministero la necessità di una riunione di delegati dell'ordine sanitario ed amministrativo, perchè almeno in Italia si stabilisca una legislazione, la quale col minor sacrificio possibile degli interessi economici degli Stati e dei privati ne tuteli la salute e gli interessi materiali.

Sinchè si manca della desiderata uniformità nelle leggi, ovvero le norme che si seguono nella pratica non sono consentanee colle disposizioni dei vigenti regolamenti, lo scopo cui mira il progetto di legge che è in discussione, nè anche nello stesso Stato non si potrà raggiungere.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, la vostra disposizione per cui fu rimandata ad oggi la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle restrizioni da apportarsi alle facoltà della Giunta sanitaria di Cagliari, mi pose nel dovere di tentare di ricondurre la discussione medesima ne' più semplici termini; e si è nel fine di meglio riuscirvi, se mi è dato, che, contrariamente alla mia abitudine, sonomi appigliato al mezzo di scrivere le mie riflessioni anche per evitare così che nella improvvisazione mi sfuggisse

per avventura qualche involontaria espressione che anche per poco mi allontanasse dal proposito.

Nuovo quale sono in questo Consesso, non credo nemmeno superfluo di protestare una volta per sempre, come in ogni discussione rispetterò scrupolosamente la libertà delle altrui opinioni, mirando alle cose e non mai alle persone, e confidando che le mie saranno ascoltate con quella benignità che ogni collega ha diritto di sperare quando emette con più o meno di talento coscienziose opinioni.

Fu detto ed anzi ripetuto da più oratori che la discussione si fosse fuorviata; nè cessarono, a parer mio, gli stessi oratori che lo asserivano, di battere le orme de' loro antecessori. Difatti, da una questione semplice di opportunità, si venne dai più a trattare questioni di massima che converrebbe di riservare per l'epoca in cui si discuterà una legge organica sulle misure sanitarie da adottarsi.

Se la Commissione si astenne volontariamente dall'entrare nel vasto campo in cui si volle condurla, non è che non fosse essa preparata fin d'ora a quella discussione teorica di quanto si avrebbe a fare in una legge generale, ma la crede prematura, e quindi scientemente si è ridotta alla questione de' fatti ed alla immediata conseguenza dei medesimi, conseguenza che pel Ministero produsse l'idea di legge che si sta ventilando.

Dalla minuta disamina dei fatti ebbero di leggieri i vostri commissari a convincersi che nulla di grave era occorso da giustificare una modificazione temporanea della legge vigente; da quanto è accaduto, e che vi è ben noto, non poterono ammettere che conseguenze di nessuna importanza e non di tanta ad ogni modo quale si vorrebbe dedurre; non credettero insomma che per una causa così lieve fosse caso di vederne esposto il Governo del re ad incontrare o far nascere ostacoli, dissapori o conflitti che ora non esistono, e che potrebbero generare mali semi, per cui rischierebbe per lo meno d'essere ritardata l'effettuazione della sospirata fusione della Sardegna e della terraferma: oltre alla quale probabilità di gravi imbarazzi all'azione governativa, non è fuori di proposito il prevedere che si rinnovasse in dato momento una *manifestazione energicamente espressa dalla popolazione*, locchè se mai avvenisse, la maestà della legge verrebbe ad esserne grandemente contaminata; il perchè cade in acconcio di ripetere la sentenza che un grave e sapiente magistrato, nostro collega, pronunziava in altro Consesso, essere meglio il non far leggi che il far leggi e non eseguirle.

Le conclusioni della vostra Commissione non furono dettate nè da parzialità, nè tampoco da vano timore. Ma, lo ripeto, vi fu essa unicamente guidata da un senso di prudenza e di previsione, ed invece di mantenere, come fa, le stesse sue conclusioni, sarebbe fatta una premura di ricredersi, ove la seguita discussione anzichè accrescere avesse distrutta o scemata la sua convinzione.

Mi sia lecito, o signori, di toccare de' motivi che la mantennero salda nel primo divisamento, pei quali, cioè, lungi dal persuadersi della necessità della proposta misura, vide anzi più chiari gli inconvenienti di una mutazione.

Si accennò al bisogno di conservare l'alta direzione delle cose dello Stato al Governo. In ciò non può esservi disparità di pensiero. Ma che? Forse la legge del 1848 non vi provvede sufficientemente? Il testo dell'articolo 2 non lascia dubbio in proposito; e la ivi enunciata facoltà non è, come dicesi, una lettera morta nelle mani del Ministero; anzi egli se n'è prevalso senza contestazione, come mi faceva ed esporlo in fine della precedente tornata. Dunque non avvi da questo lato il menomo timore che l'autorità suprema sia disconosciuta.

Ma la stessa legge mirando alla specialità della posizione dell'isola di Sardegna, conferì alla Consulta coll'articolo 14 la facoltà di prendere, in caso di straordinarie contingenze, misure definitive per tutelare la pubblica salute dell'isola. Ora si vorrebbe che questa facoltà divenisse provvisoria e dovesse essere confermata, ed ove d'uopo revocata dal Consiglio sanitario di Genova. Qui sta, o signori, tutta la differenza che ci divide. Farò questo dilemma: o la Giunta di Cagliari, miglior giudice delle esigenze e de' bisogni locali, prenderà utili disposizioni le quali saranno ratificate dal Consiglio generale di Genova, ed allora diviene superflua la prescrizione; ovvero il Consiglio generale sanitario di Genova, usando della spinosa facoltà che gli si vuol dare, riformerà per avventura le disposizioni della Giunta di Cagliari, ed in questo caso nasceranno conflitti e dissapori, e si produrranno probabilmente tutti quegli inconvenienti che la Commissione vorrebbe evitare.

Non occorre, o signori, che io mi faccia a riprotestare, come nessun pensiero di opposizione abbia guidato la Commissione, ma sia ella stata mossa non altrimenti che da un sentimento di affetto per la patria colanto travagliata da imbarazzi d'ogni maniera, per cui non si vorrebbe vederne accresciuta la somma e neanche il rischio.

Essa desidera che un compiuto ordinamento delle leggi sanitarie sia presentato al Parlamento nella prossima Sessione, ed unisce a questo scopo i suoi più caldi voti a quelli manifestati nello stesso senso dalla Camera elettiva.

Chiarite così le precise intenzioni della Commissione, la quale è convinta che, lasciando un breve spazio di tempo agli animi, forse ancora di troppo concitati dal passato pericolo, si otterrà dalla saviezza che domina ne' nostri fratelli insulari colla persuasione, cioè che più difficilmente e senza pericolo si vorrebbe altrimenti esigere: mi resta, a compimento del mio ufficio, a riandare alcuni degli argomenti svolti in opposizione alle conclusioni di essa Commissione.

Invocavano il ministro della guerra, ed un altro oratore dopo di lui, la necessità di non cedere alla considerazione di timore che può nascere da che una disposizione di legge non sia accolta ad una parte della popolazione o ad una o più provincie. Citava il primo quanto si pratica in Inghilterra, ove con un ordine del *private council* s'impongono o si tolgono con tutta la facilità le misure sanitarie. Ma, o signori, seriamente si vorrà argomentare da quanto si pratica in Inghilterra quello che debbasi operare in Sardegna? Là, nessuno mi vorrà contenderlo, l'interesse mercantile domina tutte le quistioni, e cotale tendenza è universale. Là l'istruzione sociale e politica è giunta ad un sommo grado. Potrassi dire lo stesso della Sardegna? La Sardegna, come lo accennai di volo ieri l'altro, fu grandemente negletta, nessuna strada fu aperta per mettere in comunicazione l'interno dell'isola, poche o nessuna scuole furono istituite, e se si toglie la classe di civile condizione, le meno agiate sono per lo più rozze e vivono ancora sotto l'imperio dei pregiudizi del medio evo. La Sardegna insomma è ancora in uno stato di eccezione e vuol essere trattata con modi particolari, onde riuscire prima a meglio illuminarla e persuaderla. Il quale stato eccezionale lo riconosceva il Ministero del 1848 quando sottometteva alla sanzione del re la legge che si vorrebbe modificare ed anche poco prima, nella legge propostagli per la fissazione delle condizioni dei diritti elettorali, vi inseriva disposizioni provvisorie per l'isola di Sardegna sino all'effettiva assimilazione della medesima al sistema generale di terraferma. Lo riconosceva il Ministero di dicembre 1849, come consta dal suo parere che vi ho citato sul caso concreto e che mi venne fatto

di conoscere dai documenti lealmente chiesti e cortesemente fornitimi. Questo stato eccezionale che esige particolari trattamenti è riconosciuto dal Ministero attuale e da voi, o signori, che nel votare l'unificazione del governo delle opere pie avete dato tre anni di tempo (ed il Ministero stesso ne chiedeva anzi cinque) a quelle della Sardegna per eseguire la legge.

Il ministro della guerra parlava della leva militare a cui intendeva di sottoporre la Sardegna, e soggiungeva che col sistema della Commissione non sarebbe possibile di attuarla. Ma, o signori, siami lecito di dirlo ancora una volta, il sistema della Commissione non è contrario all'attuazione di leggi sanitarie ben ponderate e che possano soddisfare a tutti gl'interessi. Essa è convinta che opere pie, leva militare e quante altre leggi sono o diverranno leggi dello Stato, debbano, come lo prescrive lo Statuto, essere eguali per tutti; crede che gli sforzi del Governo debbano essere incessanti per giungere a così utile e necessario scopo; ma soggiunge che il mezzo più sicuro di arrivare alla meta sia, non la coercizione, ma l'educazione, l'istruzione, la persuasione del popolo.

Nel 1848, quando ferveva la guerra, erano chiamati, per legge del 27 di ottobre, 13.000 uomini sui nazionali nati nel 1829 per essere arruolati nell'esercito; doveva inoltre essere fatta una leva d'uomini proporzionalmente corrispondente nelle altre provincie non occupate in allora dal nemico; erano momenti di estrema necessità; ma pure in quella stessa legge veniva consentito che, in quanto alla Sardegna, s'arruolassero ancora suppliti quella volta, secondo proporzione, con arruolamenti volontari.

Nel promuovere, secondo è sua intenzione, l'applicazione alla Sardegna della legge sulla leva militare, io non dubito che il senno del ministro saprà sormontare ogni difficoltà; ma queste saranno grandi, e non dubito neanche che a risolverle ed a riescire nell'intento troverà pure opportuno di ricorrere al tempo ed alla prudenza.

Pregherai, a modo di esempio, il ministro del commercio a dirmi, s'egli crederrebbe opportuno di presentare ora al Parlamento una legge per cui venissero aboliti tutti i diritti appellati protettori e di sostenere alla tribuna piemontese le teorie dei Cobden, dei Bastiat in materia di libero scambio, di *lascia fare e lascia passare*, le quali i nostri industriali non vorrebbero sì facilmente ammettere. Eppure è da credersi che col tempo vi si adatteranno; ma ora sarebbe anche questa una questione prematura.

Domanderei ancora allo stesso signor ministro, perchè la legge del 27 di novembre 1847 sugli agenti di cambio e sui sensali non fu mai eseguita a Genova, e perchè la legge preparata dal ministro Di Revel sulla tassa commerciale non fu messa avanti. Questi non furono, a parer mio, atti di debolezza, ma di prudenza del Governo. Se non che voi converrete pur meco essere assai meglio che le leggi non esistessero di quel che, esistendo, non siano osservate, nè fatte osservare.

Nella questione di cui si tratta, tempo e prudenza è la divisa della vostra Commissione. Col tempo e colla prudenza otterrete dal generoso carattere dei Sardi ciò che difficilmente sarebbe ottenibile colla forza materiale.

Reputava inutile il ministro di guerra di combattere la sentenza messa innanzi dalla Commissione che, conservare sé stesso è diritto naturale. Eppure *salus enim suprema lex esto*, non già nel senso forzato che dallo stesso ministro e da altro oratore si volle dare, che ogni cittadino possa agire secondo la propria volontà, ma in quello certamente non inam-

messibile che i magistrati preposti a tutelare la salute pubblica (e prepostivi in gran parte dal Governo stesso) si debbano e possano condurre secondo la necessità dei casi evidentemente dimostrata, e senza che colui il quale si trova in prossimo pericolo abbia, nel determinare le misure di salvezza, da conformare il suo al giudizio di altri, che, posto in diversa condizione, nulla abbia a temerne.

Egli finiva insistendo sull'adozione della proposta legge, la quale proverà, diceva, che il Governo del re sotto il regime costituzionale non intende lasciarsi rimorchiare dai pregiudizi popolari. Chi mai avrà ancora in mente poter esserne il caso? No, certo, non debbe il Governo lasciarsi rimorchiare nè da pregiudizi, nè da erronee opinioni, nè da timori di qualunque sorta; che anzi è pur nostro voto ed ardente, che ei combatta costantemente e fortemente ogni errore; ma, salvo il caso di urgenza suprema, vi si adoperi colla forza della ragione e della persuasione.

Dall'onorevole senatore Ricci si supponeva che si trattasse di dare facoltà alla Giunta di Cagliari di prendere in caso di necessità misure straordinarie; ma il progetto di legge nè le dà, nè le toglie. Chi le dà è la legge di aprile 1848 e le modificazioni che si vogliono introdurre le mantengono. Solo, a vece di essere definitive, in forza di queste diverrebbero provvisorie. Egli afferma che, ove venissero adottate le conclusioni della Commissione, si stabilirebbe un principio non di conservazione, ma piuttosto di anarchia. Non è da temersi che se ha da nascere uno stato di anarchia, possa ciò essere frutto, nel caso nostro, delle esistenti cose, ma piuttosto il potrebbe essere delle mutazioni che si vorrebbero introdurre. Ove le deliberazioni della Giunta fossero irragionevoli, non istarebbe sempre nel potere esecutivo il diritto di ripararle?

Soggiungeva poi che in punto di tranquillità pubblica, di sommissione alle leggi generali dello Stato, egli ha la massima confidenza nel buon senso delle popolazioni. Noi pure l'abbiamo e fondata. Ma è forse troppo il dire che una differenza passa tuttavia tra le popolazioni del continente e quelle della Sardegna? Assuefatte le prime ad una più esatta obbedienza alle leggi, le seconde, per ragione del bollire che loro scorre nelle vene, e per mancanza di sufficiente istruzione, abbandonantisi più facilmente alle prime impressioni?

Succedevano nell'arringa a sostegno del progetto il ministro di agricoltura e di commercio e l'onorevole senatore conte Gallina. Non può stare che, come accennava il primo, il Consiglio generale di Genova possa essere meglio informato delle esigenze della Sardegna che non la Consulta locale. Ammetteva il secondo che in materie sanitarie il voler procedere con norme regolari e con uniformità per tutti i paesi, sia volere una cosa molto difficile ad ottenersi. In tale ipotesi, perchè confondere sempre le popolazioni dell'isola con quelle di terraferma? Il ministro del commercio, rispondendo poi al senatore conte Della Torre, non ne coglieva il vero senso delle parole. Questi non voleva, a creder mio, sospendere una deliberazione, voleva rigettare la legge, acciò nessuna decisione prematura sia presa.

Io mi avvedo a questo punto che avrei dovuto almeno improntare il mio dire di più ordinata forma, ma la brevità del tempo che mi restò per prepararmi non me l'ha concesso, e spero nella vostra indulgenza.

Termino, o signori, concludendo che per quanto la legge sia giusta in sé, non è necessaria, od almeno è inopportuna, e che nessun grave inconveniente può tuttavia nascere dalla conservazione dello *statu quo*. L'azione tutelare del Governo, essendo assolutamente libera, non ammettendo per ora la stessa legge, si dà campo a maturare un più compiuto ordi-

namento della materia sanitaria. L'avvenire rimane intero. Nulla si pregiudica. Adottandola immediatamente, si compromette una pacifica, adeguata e soddisfacente soluzione, e si corre il rischio di concitare gli animi, di creare rivalità che non esistono, ed emulazione di città a città, e di conflitti di autorità.

Scegliete, o signori, a voi tocca pronunziare. Se le conclusioni della Commissione non saranno dalla vostra sapienza adottate, essa riconoscerà di avere errato, ma rimarrà tuttavia convinta di avere coscienziosamente soddisfatto al mandato che ha ricevuto dalla vostra fiducia.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Mi spiace d'intrattenere ancora per qualche tempo il Senato in una questione che pare dover volgere, e forse è già volta al suo termine; tuttavia io non mi posso dispensare dall'addurre ancora qualche osservazione onde eccitare la convinzione in voi, o signori, di dover adottare la legge che è stata proposta dal mio collega ed amico il ministro della guerra.

Mi fermerò in primo luogo a riassumere i fatti che formano come la fonte dell'incidente di cui ci occupiamo.

La legge del 1848 doveva provvedere ad assimilare il meglio che poteva la Sardegna all'ordinamento della terraferma, ma nel tempo medesimo doveva tutelare gli interessi speciali di quell'isola che forse distruggono l'assoluta analogia colle cose di terraferma; doveva provvedere, dico, acciò in casi straordinari avesse facoltà la Consulta sanitaria di Cagliari di dare pronti ed energici provvedimenti in materia di salute pubblica.

Sta a vedersi ora se quella legge abbia realmente provvisto nei limiti della prudenza a queste necessità, o se forse, nello scopo di tutelare questi interessi dell'isola, non abbia dato una autorità eccessiva alla Consulta di Cagliari. Chi poteva dare a dividersi se questa legge era dentro i limiti dell'assoluta prudenza, e se nell'applicazione poteva o no sorgere l'occasione d'inconvenienti? Le sole circostanze future di fatto. Ed invero, all'occasione del manifestatosi colera in Marsiglia e nella supposizione che si fosse manifestato in alcune città degli Stati regi di terraferma, la Consulta di Cagliari, per deliberazione tenutasi in proposito, prese tali determinazioni che furono riputate forse oltre i limiti della prudenza.

Che ciò fosse, lo indicano i molti inconvenienti che ne avvennero per le comunicazioni commerciali tra l'isola e la terraferma; l'indicano l'aversi dovuto vedere il comandante militare di quell'isola, al quale in tempi di fervore era indispensabile che avesse la sua ferma presenza e dimora nell'isola, sottostare ad una quarantena; lo indica il fatto che, essendosi spedita forza armata in quell'isola per tutelare la tranquillità pubblica per altri riguardi, dovette questa medesima forza armata subire questa quarantena eccessiva; dirò di più: l'indica lo stesso giudizio della Commissione in proposito, la quale nella sua relazione dice che se le deliberazioni della Consulta di Cagliari (non ho la relazione sotto gli occhi, ma se non dico le precise parole, almeno m'atterrò al senso) furono, si può dire, esagerate, non furono tuttavia inopportune.

Io domando se l'esagerazione possa essere mai opportuna, e se qui la Commissione non abbia essa stessa giudicate tali le providenze emanate allora dalla Consulta di Cagliari.

Ora, a fronte di questi fatti, ha creduto il Governo di riconoscere un caso in cui per certo non potevasi accusare la Consulta di Cagliari d'aver mancato alla legalità, al proprio diritto, ed è sotto questo aspetto che ieri l'altro io dicevo che la questione di biasimo non mi pareva disputabile al pre-

sente, ma io con ciò non vorrei concedere che l'autorità governativa avesse torto di trovare che queste deliberazioni potevano forse essere state prese con un'eccessiva prudenza.

Ad ogni modo queste determinazioni potevano forse essere state prese con un'eccessiva prudenza.

Ad ogni modo queste determinazioni della Consulta di Cagliari fecero aprire gli occhi sull'importanza dell'articolo 14 dell'editto del 1848, e suggerirono al Governo di studiare il modo di togliere l'occasione che anche in altre circostanze forse la Consulta di Cagliari, mossa da preoccupazioni eccessive, potesse rinnovare delle deliberazioni che venissero a portare delle perturbazioni commerciali, o delle altre perturbazioni fra la terraferma e l'isola.

Io domando qui all'onorevole signor senatore Sclopis qual altro mezzo può avere il Governo per riparare ad un inconveniente che da una legge dipende, se non quello di portarlo innanzi al Parlamento, e di chiedere al medesimo che l'autorizzi a modificare l'articolo di legge che può recare degli inconvenienti in ordine alla perfetta amministrazione della cosa pubblica?

Io non posso vedere come il Governo avesse in mano sussidi o mezzi da riparare a ciò che la Consulta di Cagliari ha creduto di fare nel portato esempio, e crederà di fare in altra occasione, se non quello di proporre al Parlamento una modificazione di legge.

Si è detto che conviene andare a rilento ad opporsi alle opinioni del pubblico quando queste opinioni sono sostenute da pregiudizi.

Confesso che in via di pregiudizi conviene andare assai a rilento e con prudenza sicuramente per non promuovere delle occasioni di perturbazioni pubbliche. Ma in Sardegna, a proposito di questa risoluzione della Consulta sanitaria, potevano sorgere degli inconvenienti in ordine alla perturbazione pubblica, da pregiudizi gli uni agli altri contrari, e da interessi contrari a quei medesimi pregiudizi. Se noi ammettiamo che la Consulta di Cagliari possa, ogniqualvolta crede che il pubblico fervore dell'opinione abbia a suscitare una perturbazione, dare dei provvedimenti eccezionali che possano essere definitivi, potrà un capo dell'isola trovarsi in assoluta contraddizione cogli interessi dell'altro capo, e così promuovere delle perturbazioni in senso diverso a quelle che già saranno prodotte all'altro capo.

Nè vale quello che dicevasi che il capo di Cagliari, trovandosi in maggior prossimità colle coste dell'Africa, la Consulta ivi sedente, per esempio, può essere meglio informata di quello che lo sia il Consiglio superiore di Genova dei provvedimenti che può arrecare in ordine alla sanità pubblica dell'isola, emanando delle provvidenze particolari in Cagliari. Allora converrebbe per essere uniforme in tutto, per provvedere a tutti i bisogni anche al capo di Sassari stabilire una consulta che per la maggiore vicinanza della Corsica e al continente, potesse anche dare ordini e provvedimenti a cui dovesse sottostare anche la Consulta di Cagliari.

Ad ogni modo poi il maggior inconveniente che nasce da quest'arbitrio che credo poter dire eccessivo, accordato alla Consulta di Cagliari di dare dei provvedimenti definitivi, consiste in ciò che le è in arbitrio di poter, quando le piace, mettere in conflitto tutti i rapporti e tutti gl'interessi commerciali cogli interessi prodotti da pregiudizi e da semplici paure in via di sanità, e noi vediamo pur troppo che è un conflitto questo di doppia natura, e, mi si permetta l'espressione un po' triviale, è il conflitto dell'interesse della pelle coll'interesse della borsa; quindi, se vengono a lottare insieme, all'interesse della pelle prevale sempre l'interesse

della borsa, e la prova l'abbiamo, senza andar a cercare altri esempi, in coloro i quali vanno quasi a seppellirsi nelle miniere della nuova California onde acquistare un po' d'oro. E sicuramente quando le perturbazioni promosse da quelli che temono per rispetto alla sanità, verranno a trovarsi in conflitto cogli interessi materiali dei commercianti da cui derivano gl'interessi materiali delle popolazioni (poiché l'interesse del commercio è intrinsecamente indissolubile dagli interessi di tutti), sicuramente il conflitto dell'interesse della borsa sarà superiore a tutti gl'interessi, anche a quello della pelle. Per certo ogni qualvolta si farà un compromesso in cui siano da una parte gli uomini della scienza, i quali per la propria magistratura debbono difendere gl'interessi igienici di tutta la popolazione, e dall'altra gl'interessi del commercio, un ordine emanato da tali uomini stabilirà delle cautele eccessive.

Io certamente onoro e venero i motivi per cui gli uomini della scienza si credono in obbligo di tutelare il più che possono la salute pubblica; ma ripeto che a questo riguardo gli sforzi diverranno sempre inutili, a fronte dell'imperiosa autorità dei fatti contrari. Quando, ripeto, una potenza marittima e commerciale come è l'Inghilterra, a cui fosse unita la Francia così prevalente sul continente, venisse ad abolire le quarantene, venisse ad applicare il progetto di cui ha fatto cenno l'onorevole signor senatore Moris (il quale progetto però, a mio avviso, per quel poco che ne so, non tanto è per distruggere le cautele in via sanitaria, ma di sostituire all'antico sistema di quarantene repressive un sistema di quarantena preventiva sul bastimento e di quarantena dei porti d'onde s'imbarca la merce), io credo che le cose camminerebbero meglio, perchè queste quarantene preventive concilierebbero il meglio che si può gl'interessi materiali del commercio cogli interessi di tutela della salute pubblica.

Risponderò ancora all'onorevole signor relatore della Commissione il quale mi onorava di un'interpellanza particolare, dicendomi se io avrei adottato al presente tutte le applicazioni assolute delle teorie dei propugnatori del libero scambio. Certo sarebbe inutile il portare qui un anticipato giudizio su queste materie. Io mi professo in particolare molto propenso a queste teorie. Io credo che il meglio che sappia fare il Governo è di preparare la via onde col tempo e coi debiti riguardi che vogliono avere ai pregiudizi, o meglio agli interessi prestabiliti, non si venga a portare una perturbazione sia nell'opinione, sia negli interessi particolari e di rovinare speranze fondate sovra fatti anteriori, ma non parmi che questa domanda possa applicarsi al caso presente. Sarebbe forse il caso quando il ministro del commercio venisse a proporre di adottare tutte le teorie di libero scambio per la terraferma e non volesse concederle alla Sardegna, nel qual caso io direi che ove si proponesse qualsiasi provvedimento in proposito per una parte dei regi Stati, crederebbe il Ministero di doverlo proporre uniforme per tutte eziandio le altre parti.

Venendo a concludere poi in questa materia, faccio osservare al Senato che in fin dei conti la legge che è stata proposta non è nello scopo assolutamente di abrogare l'editto del 1848, ma invece di modificarlo in quei termini precisi che salvi e tuteli i bisogni dell'isola senza innestare nella stessa legge un provvedimento speciale che viola il principio di un'uniforme amministrazione. Quindi alla Consulta sanitaria di Cagliari si lascia facoltà di provvedere con tutta l'energia e prontezza possibile in quei casi che crederà indispensabili, ma le si ordina solo di farli conoscere al Consiglio superiore il quale certamente non si deve supporre che voglia a-

brogarli, quando vi sia giusta ragione che giustifichi quelle determinazioni.

In questo modo può vedere ciascuno che gl'interessi dell'isola sono sufficientemente tutelati; quindi è giusto che fra le modificazioni proposte a quella legge venga almeno anche riconosciuta la parificazione della Sardegna colla terraferma, così invocata da tutti gli'isolani, e l'inconscusa autorità del Governo nel promuovere provvedimenti conformi in tutto lo Stato.

SCLOPIS. Io mi sarei astenuto volentieri, o signori, dal riprendere oggi la parola, persuaso siccome sono che non potrei, per nessuna specialità di quelle poche cognizioni che ho, arrecare lumi utili alla discussione, e perchè io credo inconveniente il discutere lungamente sopra una materia che, a mio credere, non comporta tale lunghezza di discussione, che anzi nuoce più che giovare all'interesse pubblico.

Tuttavia alcuni degli onorevoli ministri mi hanno fatto l'onore di ricordare le poche parole che aveva detto nell'ultima tornata. Ed io non saprei come dimostrare il conto gravissimo in cui tengo le parole del Ministero, se non col dare maggiori spiegazioni a quanto aveva accennato ieri l'altro. Ma prima di tutto conviene che io purghi il mio dire di ieri l'altro da un rimprovero di incostituzionalità che mi viene apposto, quasi che io avessi indicato un sistema, quello cioè che il Governo nell'attuale circostanza possa valersi dei mezzi attuali per provvedere alle emergenze che hanno dato origine alla legge: un sistema, dico, che urtasse contro l'ordine costituzionale.

Io veramente non saprei come l'ordine costituzionale trovisi compromesso da quest'esercizio d'autorità.

Tutto il sistema della polizia sanitaria è sistema amministrativo, sistema misto, ma sistema amministrativo governato con leggi che danno una grande estensione d'azione al potere esecutivo. Così si intende dunque, così si deve intendere per la natura della cosa. E lo stesso esempio che già ha addotto ieri l'altro il ministro della guerra quando ci leggeva certo articolo di un dizionario in cui parlavasi degli ordini del Consiglio privato emanati in Inghilterra, lo dimostrò. Il Consiglio privato in Inghilterra non è un corpo legislativo, è un corpo amministrativo.

Non entro adesso nella questione se sia un corpo riconosciuto dalla Costituzione.

Questa questione è estranea, ma è certo che il Consiglio non è corpo legislativo, ed il Consiglio privato inserisce i suoi ordini, non quasi per una semplice trascrizione, nella gazzetta come si è notato, ma perchè la gazzetta (propriamente quella che si chiama *Gazzetta* in Londra) è un bullettino ufficiale col quale si pubblicano le nomine e certi atti del Governo. Io dunque credo che quando c'è una legge che per la propria natura accorda al Governo una disponibilità di polizia sanitaria, il Governo debba servirsene in tutta la sua estensione che non può essere limitata strettamente, perchè dominata dalle eventualità, dalle circostanze.

La parola *circostanza* mi fa risovvenire che il signor ministro della guerra non crede che io abbia ben qualificato il presente progetto di legge dicendo di *circostanza*; ma o io vado grandemente errato nella qualifica della legge, o io non saprei come non si debba chiamare di *circostanza* questa legge: qual è la legge di *circostanza*? È quella la quale movendo da una specialità di casi provvede non per l'universalità e non per un tempo assolutamente indeterminato.

Ora tutta la notizia che io ho di questa legge e dell'origine di essa, mi viene dal rapporto ministeriale, ed io vi scorgo che la legge è stata determinata dai casi di Cagliari, e non è

destinata a vivere oltre il tempo in cui si farà qui quel convegno delle potenze del Mediterraneo dal quale emaneranno provvedimenti generali sanitari ai quali i nostri si conformeranno. Dunque mi pare che io non sia andato errato dicendo che questa era legge di *circostanza*; sicuramente tutte le leggi di *circostanza* sono dominate dall'idea del giusto, del conveniente, dell'utile; ma questo non impedisce che le leggi prendano maggiore o minore importanza secondochè o sono il prodotto di impressione generale o d'impressione speciale, e sono destinate a vivere più o meno lungamente, o sono subordinate ad un evento prossimo. Quest'evento che mi è doluto sentire ritardato forse di molto, per le parole dello stesso signor ministro della guerra, vale a dire l'unione dei mandatari delle varie potenze del Mediterraneo per formare il progetto di leggi sanitarie generali, io lo sperava più vicino, da quanto accennava in questo stesso Consesso una persona peritissima di queste cose e che io vengo come maestro in tal parte, il signor ammiraglio Albini. Dunque, se il Governo fu anzi egli stesso che credette necessario che si faccia questo convegno che dee provvedere una legge generale per quanto sarà possibile, io voglio sperare che il Governo, conseguente al suo scopo medesimo, anche in parte spinto dalle stesse difficoltà che ora incontra, porrà ogni sua cura affinché questo regolamento tanto desiderato sortisca il suo effetto. Il signor ministro del commercio mi ha interrogato in qual modo il Governo possa provvedere quando sia riconosciuto che una legge è cattiva, e ne ha dedotto come per anticipazione che si provvede con leggi. Mi permetto di far osservare all'onorevole signor ministro che, quando una legge è cattiva, assolutamente si deve mutare; ma che quando una legge non è cattiva assolutamente, ma per il modo con cui è concepita ha potuto dar luogo a qualche inconveniente, si cerca allora nella legge se non vi sia il mezzo di rimediare agli inconvenienti che nascono alla giornata.

Epperò torno su quanto io aveva già l'onore di sottoporre a questo Consesso ieri l'altro, vale a dire che la molteplicità delle leggi, anzi che giovare, nuoce al buon andamento della cosa pubblica. Ora io ricorro alla legge stessa sulla quale si ragiona, per vedere se non vi sia uno spediente con cui si possa provvedere alle emergenze; e veramente questa legge è stata dettata in termini sì larghi, che mi pare che possa anche dar mezzi a trovare quei rimedi che tutti desideriamo per i casi d'imbarazzo e di difficoltà. La legge del 22 aprile 1848 comincia dal porre all'articolo 2 che i Consigli generali e le Giunte sanitarie dipenderanno dalla regia segreteria di Stato di guerra e marina. Questa parola *dipendenza*, secondo la nostra terminologia d'ufficio, involve sempre una superiore direzione; vedo la specialità del caso che si trova all'articolo 14 in cui si dice che, « attesa la specialità dell'isolamento in cui trovasi la Consulta di Cagliari, potrà nei casi di emergenza dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti definitivi che stimerà a tutela della pubblica salute, con riserva di riferirne poscia al Consiglio generale. » Tutto il nodo della questione sta nelle parole *provvedimenti definitivi*.

Come avete veduto, per provvedimenti definitivi s'intende provvedimenti di specialità, provvedimenti all'occorrenza, provvedimenti i quali sanino i mali al momento in cui produce. Poi la Consulta di Cagliari ha l'incarico di riferirne al Consiglio generale di Genova, e conseguentemente il Consiglio generale, d'accordo col Governo, può e deve anzi promuovere quei provvedimenti che correggano anche le conseguenze di quanto avrà provveduto la Consulta di Cagliari per i casi avvenire, perchè sicuramente il dare provvedi-

menti definitivi secondo lo spirito di questa legge non può essere altro che il provvedere definitivamente per un caso isolato, e quando si sia scorto un errore dopo la relazione fatta al Consiglio generale, il Governo ha tutta la facoltà di dare le istruzioni occorrenti. Mi pare che le parole *provvedimenti definitivi* non si possano intendere in altro senso e che una decisione della Consulta di Cagliari possa fare autorità per i casi avvenire quando il Consiglio generale cui ne avrà fatto relazione, creda, d'accordo col Governo, di dare altre direzioni.

Veniamo dunque adesso a considerare in che consista la questione che ha prodotto il progetto di legge. Il progetto di legge ci dice: « a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari (e qui non c'è più *definitivi*) a tutela della pubblica salute, informandone però tosto il Consiglio generale sedente in Genova il quale avrà facoltà di confermarli, oppure modificarli, ed anche rivocarli. »

Ecco in che consiste, se male non mi appongo, tutta l'importanza relativa di questa legge. Non so se mi sbaglio, ma mi pare che l'importanza si riduca a che il Consiglio di Genova possa rivocare, modificare un provvedimento dato dalla Consulta di Cagliari senza aver prima avuto l'assenso preventivo d'esso Consiglio, perchè in queste circostanze non si ammettono dilazioni, e quindi stabilisce che la Consulta di Cagliari debba, avuta la direzione del Consiglio generale di Genova, modificare o cessare l'esistenza di quel provvedimento che ha dato in quel caso speciale. Tutta la sostanza della legge consiste in ciò che a termini dell'editto del 2 aprile il provvedimento era tenuto per definitivo, e conseguentemente il Consiglio generale di Genova non poteva più né modificarlo, né rivocarlo. Secondo questa versione, il Consiglio generale di Genova, avuta notizia del provvedimento dato dalla Consulta di Cagliari, potrà modificarlo ed anche rivocarlo. Ma siamo sempre nella specialità, nel compito stretto di quel caso per cui si è provveduto, perchè, come già diceva ed ora ripeto, il senso della parola *definitivo* della legge non è per me tale da poter formare giurisprudenza per l'avvenire; è il senso di dare provvedimenti, come diciamo noi, in *subiecta materia*.

Ora viene l'ultima conseguenza alla quale alludeva nel mio precedente discorso. Franca la spesa, sinceramente parlando, per togliere quel dubbio, per attivare quel servizio, di modificare una legge con un'altra legge? Il Ministero non si crede con quella generalità ed elasticità di termini del potere di cui è investito, non si crede in grado di segnare una norma ai casi avvenire? Si può sperare che queste modificazioni che verranno dopo in circostanze gravi a cui la Consulta di Cagliari avrà provveduto, serviranno per interrompere a mezzo un provvedimento? Sotto questo rapporto io parlo secondo la mia propria opinione; ma l'esperienza che tutti abbiamo dei tempi di epidemia c'insegna che quando un provvedimento ha avuto un utile effetto, sarebbe imprudenza interromperlo in quella circostanza. Scema il morbo, si calma il timore? Allora sarà il tempo che, a termini della riserva di potere generale dal Governo ritenuto, a termini del diritto implicito che il Governo ha dato al Consiglio di Genova a cui si farà relazione, si possano modificare con delle direzioni anche questi provvedimenti che si sono dati e che si sono potuti credere eccessivi.

Mi pare tuttavia che il mutare per così poco una legge rispetto ad un'isola, la quale appunto in questa esagerazione di precauzione si è trovata tanto felice da poter scampare l'invasione del morbo asiatico quando la vicina Corsica è stata

invasa, mi pare, permettetemi che lo dica, non sia utile e forse sia poco prudente.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Potrà sicuramente parere temerità perchè io voglia rispondere in materia d'interpretazione legale ad un egregio e così illustre giureconsulto, come l'onorevole senatore Sclopis; ma d'uopo essendo che io debba giustificare le mie proprie espressioni, io debbo addurre alcune nuove osservazioni per cercare almeno di provare che quanto da me fu allegato non lo fu senza considerazione e ponderazione.

Comincerò dal notare che, avendo dovuto ieri l'altro partire dal congresso del Senato alcun tempo prima che l'onorevole senatore pigliasse la parola, non ho inteso il suo discorso. Ho potuto far allusione ad alcune sue parole, perchè intesi dalla lettura del processo verbale che il senatore Sclopis aveva quasi fatto quest'appunto al Governo, di voler cioè cercar di modificare una legge mentre prevedeva non esservene la necessità.

Come disse allora il senatore Sclopis, tutta la questione sta in queste parole: *ordinamento, disposizioni definitive*. Quantunque abbiano un grandissimo peso nell'animo mio le parole dell'egregio giureconsulto, pure nel contesto della legge del 1848 non trovo nell'elasticità delle sue espressioni un mezzo termine per rimuovere gli inconvenienti che sono prodotti da questi ordinamenti definitivi. E senza cercare altri esempi, io pongo sotto gli occhi il presente.

La Consulta di Cagliari ha creduto dover promuovere queste disposizioni, le quali, come ho già notato, la stessa Commissione dichiarò essere alquanto esagerate, perchè ella avvisò che il Consiglio sanitario di Genova non avesse preso sufficienti precauzioni onde provvedere alle merci od alle persone provenienti per via di terra, sia di Francia che degli Stati di terraferma del Re, e premonire l'isola da qualche approdo di persone o mercanzie infette.

Quello che può, a parer mio, ad un certo punto giustificare le esagerate cautele della Consulta di Cagliari, sono le provenienze di Marsiglia, perchè veramente da quel lato pare vi fosse maggior pericolo d'invasione del morbo. Ma io suppongo che non vi fosse morbo in Marsiglia; suppongo che (per quanto dicevano di certi casi avvenuti in Alessandria le corrispondenze particolari dettate da persone più o meno timorose per la propria pelle) fosse venuto sospetto in Sardegna ed alla Consulta sanitaria di Cagliari che veramente fervesse il morbo asiatico in Piemonte e che perciò avesse stimato dover dare quelle disposizioni per il solo timore del colera negli Stati di terraferma, domando qual mezzo avrebbe avuto il Ministero di riformare, di antivenire a queste disposizioni quando gli fosse risultato che erano timori vani e che le provenienze degli Stati di terraferma potevano essere liberamente accette agli approdi dell'isola di Sardegna. Per ciò fare, la legge del 1848 non presenta verun modo. Tutta la questione sta nel solo togliere la parola *definitiva*. La Sardegna è abbastanza tutelata perchè può provvedere ai casi speciali in via d'urgenza. Togliendo la parola *definitiva*, si rimuovono molti inconvenienti, tanto per parte dell'autorità governativa, come per quella degli'interessi materiali e commerciali.

Voci. La chiusura! la chiusura!

MORIS. Chiedo la parola perchè mi sta molto a cuore il giustificare la Commissione sopra un punto di fatto, perocchè se non vi è un pieno accordo...

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura essendo domandata, debbo metterla ai voti.

Chieggo prima se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto adunque ai voti la chiusura della discussione generale.

(Il Senato adotta la chiusura.)

Ora, prima di passare alla discussione degli articoli, darò lettura del primo fra i medesimi.

« La Consulta sanitaria marittima, composta per quanto si potrà di persone appartenenti alle diverse parti dell'isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi d'urgenza stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute, informandone però tosto il Consiglio generale sedente in Genova, il quale avrà facoltà di confermarli, oppure modificarli, od anche rivocarli. »

A quest'articolo sono proposti tre emendamenti. Il primo, presentato già dal signor senatore De Fornari, consiste nell'aggiungere all'articolo quale si trova nel progetto le seguenti parole:

« Ove lo giudichi urgente, deferendone in caso di dissidio senza indugio alla decisione dell'autorità superiore competente. »

Il secondo emendamento fu proposto dal signor senatore Maestri nei seguenti termini da aggiungersi all'articolo primo del progetto:

« Salvo nel caso straordinario di temuta invasione di una malattia contagiosa il ricorso della Consulta al Governo, il quale esaminata la decisione del Consiglio di Genova, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in Torino, darà gli opportuni provvedimenti. »

Il terzo emendamento è prodotto dal signor senatore conte Gallina. Anche questo lascia sussistere una parte dell'articolo primo, e troverebbesi così compilato:

« La Consulta marittima sanitaria di Cagliari, composta per quanto si potrà di persone appartenenti alle diverse parti dell'isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi di urgenza stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute, informandone tosto la segreteria di Stato, di guerra e marina da cui dipende a termini dell'articolo secondo del regio editto delli 22 aprile 1848, affinchè il regio Governo possa modificarli o rivocarli secondo che sarà giudicato conveniente. »

Come il Senato vede, la differenza massima sta tra i due primi emendamenti e l'ultimo. L'emendamento del senatore De Fornari consiste a differire, in caso di dissidio, il provvedimento del Consiglio di Genova all'autorità superiore in Torino, senza indicare precisamente quale sia quest'autorità. L'emendamento del senatore Maestri, oltre all'intervento del Consiglio generale di Genova, come in quello del senatore De Fornari, fa intervenire per semplice parere il Consiglio superiore di sanità in Torino, lasciando al Governo a decidere dopo udito il parere. Invece il conte Gallina porta immediatamente l'appello dal provvedimento dato dal Consiglio alla Segreteria di guerra e marina. Questa è la differenza sostanziale che passa tra l'emendamento del senatore Gallina e quelli de' senatori De Fornari e Maestri.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola per far conoscere l'adesione della Commissione ad uno dei tre emendamenti.

PRESIDENTE. Avrà la parola a suo tempo. Il primo emendamento è quello del senatore De Fornari.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione sull'emendamento De Fornari.

DI POLLONE, relatore. A nome della Commissione io dico che ella non accetta l'emendamento.

DE FORNARI. Nell'ultima tornata l'illustre collega senatore Gallina fece l'osservazione che il mio emendamento, ossia l'aggiunta che io proponevo, cui bensì parve assentire, era implicita per sé medesima nelle disposizioni della proposta legge: io ne convengo. Tuttavia mi parve di poter proporre più esplicita quella menzione, all'effetto di attenuare quanto era possibile quell'emulazione che appariva aggiungersi a carico del Consiglio generale di Genova fra le altre cause di dissentimento che già troppo insorgevano in questa vertenza.

Io vedo bene che l'emendamento proposto ora dal senatore Gallina può molto meglio riuscire, giacchè, sopprimendo la necessaria intervento e preponderanza del Consiglio generale e sostituendo dirette comunicazioni di Genova e della Giunta di Cagliari collo stesso Consiglio dei ministri, viene tolta quella occasione almeno o sospetto di emulazione e opposizione d'interessi. Dalla qual taccia però credo che esso Consiglio andar debba ad ogni modo veramente esente, perchè non è da parte sua che è venuto alcun tale incitamento a conferirgli maggior facoltà, ma bensì venne dalla persuasione che ha il Governo concepita che nella legge dell'aprile 1848 l'autorizzazione attribuita alla Giunta di Cagliari per provvedimenti qualificati definitivi fosse esorbitante, e potesse esser causa di gravi inconvenienti.

Io non insisto sul mio emendamento, ma neppure lo ritiro, perchè se potesse trovar appoggio per parte dei colleghi, io credo che potrebbe produrre un buon effetto, tanto più se l'altro emendamento non fosse accettato. Io mi rimetto intieramente alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola, porrò ai voti la proposta del senatore De Fornari.

Chi è d'avviso di adottarla si voglia alzare.

(Non è adottata.)

Verrebbe ora l'emendamento proposto dal senatore Maestri, il quale si approssima di molto a quello del senatore De Fornari.

MAESTRI. Stanno a fronte due opinioni, quella del Ministero adottata dalla Camera dei deputati, e quella della Commissione del Senato: stanno in conflitto le attribuzioni della Consulta sanitaria di Cagliari e quelle del Consiglio generale di Genova.

Ragioni gravissime e largamente esposte da valenti oratori vennero a sostegno degli opposti sistemi.

L'articolo 14 dell'editto 22 aprile 1848 conferisce alla Consulta di Cagliari, attesa la specialità dell'isolamento in cui trovasi, la facoltà di dare que' provvedimenti definitivi che stimerà a tutela della pubblica salute, con riserva di riferire al Consiglio generale di Genova.

La legge proposta priverebbe la Consulta di quelle facoltà di dare provvedimenti definitivi, farebbe cessare la prerogativa eccezionale. La farebbe dipendere dal Consiglio generale, il quale potrebbe anche revocare la deliberazione della Consulta.

Il Ministero si è condotto a proporre la legge per prevenire in futuro le collisioni che sono insorte fra il Consiglio e la Consulta per le disposizioni date da questa nel timore dell'invasione del morbo asiatico. Ma la proposta legge invece di calmare, ha eccitate le suscettività di ragguardevoli persone delle due città. Importerebbe dunque sommamente di recare la legge ad un equo temperamento che, provvedendo alla pubblica salute, soddisfacesse alle due parti.

Tutta la disputa parlamentaria si è aggirata sopra un caso

straordinario dell'imminente invasione di un morbo contagioso, e alla considerazione di esso si sono volti i principali ragionamenti e sottoposte le proposizioni.

Or bene, poniamo da parte per un istante questo caso straordinario, e stiamo nei casi comuni alla regola generale che la Consulta dipende dal Consiglio irrevocabilmente.

La Consulta continui a dipendere, come per l'editto del 1848, dal Consiglio generale. Dipenda da esso anche nei casi straordinari della temuta invasione di morbo contagioso, ma, ritenuta la facoltà di dare e far eseguire le sue urgenti determinazioni, abbia pur l'obbligo di riferirne al Consiglio. Questo Consiglio abbia la facoltà di modificare e anche di riformare la determinazione della Consulta, come propone la legge in discussione. Ma sia salvo alla Consulta, se la deliberazione non la persuada, il ricorso al Governo, il quale deciderebbe, sentito il parere del Consiglio e quello del Consiglio superiore di sanità di Torino.

Tale riserva, nei casi straordinari, avrebbe questi utili risultati:

1° Si toglierebbe una gara che può produrre funeste conseguenze al commercio dell'isola e di Genova;

2° La decisione del Governo, illuminato dal Consiglio superiore di sanità di Torino, ha un'autorità morale, non che politica, suprema, la quale non offenderebbe il Consiglio di Genova, e otterrebbe una obbedienza non passiva puramente, ma di persuasione;

3° Questa suprema decisione nel conflitto prodotto da un caso di tanta importanza sarebbe pur richiesta dall'interesse generale del regno. Imperocchè una temuta invasione di malattia contagiosa è tal cosa su cui non il solo Consiglio marittimo, ma il Consiglio per anco di terraferma vuol esserè sentito.

Nelle cose d'interesse generale l'autorità suprema è il Governo, è l'amministrazione centrale.

Le disposizioni e i provvedimenti non debbono partire da un corpo che è incaricato d'un oggetto speciale. Il Consiglio generale considera l'interesse sanitario marittimo, nel quale l'interesse commerciale ha molto peso, e deve averlo.

Ma la suprema legge è la pubblica salute, e questa è confidata in modo eminente al Governo del Re. Ove ci sia quel disparere tra la Consulta di Cagliari e il Consiglio di Genova, dal Governo si dia la decisione.

Io ritengo la legge come viene proposta, e aggiugnerei questa riserva all'articolo 1:

« Salvo nel caso straordinario di temuta invasione di malattia contagiosa, il ricorso della Consulta al Governo contro la decisione del Consiglio.

« Il Governo, sentito il Consiglio superiore di sanità, darà l'opportuno provvedimento. »

L'onorevole signor ministro della guerra ha riferito ciò che praticasi in Inghilterra per le quarantene.

Dal brano ch'egli ha letto risulta che la disposizione generale parte dal Governo. È la regina che dispone, inteso il suo Consiglio. È dunque il potere centrale, non è un Consiglio marittimo d'una o d'altra città che decide della salute di tutto lo Stato.

L'argomento *a priori* si presenta spontaneo. Non Genova, non una provincia, ma il Governo centrale deve dare i provvedimenti supremi di pubblica sanità; il che mi pare indispensabile nel caso di conflitto tra due città o due corpi costituiti.

L'onorevole senatore Gallina diceva molto opportunamente che il Governo, in casi sempre gravissimi di pubblica sanità, può e deve anche modificare le decisioni del Consiglio marit-

timo di sanità di Genova. Ma per poterlo fare non gli togliamo la facoltà con una legge, ma esprimiamo questa facoltà con una legge.

Si dice che la legge è inutile, perchè l'articolo 2 del regio editto 22 aprile 1848 sottopone il Consiglio al ministro segretario di Stato di guerra e marina; e che questi potrebbe provvedere, nonostante il provvedimento *definitivo* della Consulta di Cagliari.

Tutti i corpi dello Stato dipendono dall'uno o dall'altro dei ministri. Ma vi dipendono pel *personale*, non per le *attribuzioni* che loro sono date dalla legge. Tutta la magistratura dipende dal ministro guardasigilli; ma nessuno ha mai pensato che ne dipenda ne' suoi atti e nella sua sentenza.

Gli articoli del citato editto dicono in che il Consiglio, le Consulte e le Giunte sanitarie dipendono dal ministro di guerra e marina; tra gli altri gli articoli 12, 20, 21, 22. Ma l'articolo 14 autorizzando la Consulta di Cagliari a deliberazioni definitive, la rende in ciò indipendente.

Si dice che la legge è inutile, perchè il Governo può sempre revocare le disposizioni date dai corpi subalterni amministrativi, perchè è inalienabile da lui la suprema autorità sopra i corpi di carattere amministrativo. Qui io distinguerei: nell'amministrazione governativa vi è la parte di *azione* e la parte di *deliberazione*. Nell'*azione* certamente il Governo ritiene un'autorità eminente, inalienabile. Ma nella parte *deliberativa*, sia essa contenziosa od *ordinativa*, quando una legge ha stabilite le norme di questi corpi deliberanti, non credo che il Governo possa toglier loro le attribuzioni che ricevono dalla legge. Nel caso vi sarebbe una legge che darebbe ad un corpo morale la facoltà di decidere in modo *definitivo*.

Se poniamo che il *definitivo* si possa distruggere, andiamo contro il senso della parola e contro il carattere dell'atto *definito*. Ciò che è definito è irrevocabile, è cosa giudicata, è fatto compiuto. Vi sarebbe la violazione dell'articolo 1° dello Statuto, pel quale il potere esecutivo non può sospendere l'esecuzione della legge o impedirne l'osservanza.

LA MARRORA, ministro della guerra. Il Ministero preferisce di accedere all'emendamento del senatore Gallina, in quanto che è conciliativo in questa vertenza fra la Commissione ed il Ministero, perchè in luogo di scemare la necessaria forza al Governo, l'accresce, ed oltre a ciò non ferisce gl'interessi della Consulta di Cagliari, sottomettendola, come nel primo progetto, al Congresso sanitario generale di Genova.

DI POLLONE, relatore. Mi reco a sommo pregio di potere, a nome della maggioranza della Commissione, esprimere il suo accordo nel sentimento del signor ministro. Esprimerò il motivo per cui, non ammettendo l'emendamento dell'onorevole senatore Maestri, aderisce invece a quello dell'onorevole senatore Gallina.

Il primo sì è che questa legge non può essere attuata che quando disgraziatamente occorresse di doversene servire; allora vede un lasso di tempo molto maggiore da correre allorquando la Giunta di Cagliari dovrà riferire a quella di Genova, e quella di Genova prendere una determinazione, quindi comunicare la sua decisione alla Giunta di Cagliari, la quale non potrebbe reclamare presso il Governo, se non dopo conosciuto se la sentenza del Consiglio generale di Genova approvi o disapprovi la sua decisione. Quindi dico ingenuamente al Senato che la Commissione si unisce tanto più volentieri all'emendamento del senatore Gallina, perchè in esso viene attuato il sentimento che si voglia con ciò evitare ogni conflitto; e con questo mezzo di evitare i conflitti si è voluto

dar forza al Governo con tale emendamento pel quale si soddisfa al suo intendimento.

La Commissione credeva che la legge del 1848 desse implicitamente questa forza al Governo del Re; ma dal momento in cui il Ministero crede opportuno che una disposizione legislativa lo dichiari più esplicitamente, la Commissione, rispettando questo sentimento di delicatezza, non ha difficoltà di aderirvi, mentre ritiene che al Governo del Re non solo si appartiene il dovere di curare la esecuzione delle leggi, ma che nel medesimo risiede l'imparziale tutela di tutti gli interessi dello Stato. Dunque la maggioranza della Commissione m'autorizza perchè pienamente mi unisca all'emendamento del senatore Gallina.

MAESTRI. Siccome nello scopo di approvare la legge e nei principii e nella idea sono d'accordo coll'onorevole senatore Gallina, così mi unisco al suo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Maestri avendo ritirato il suo emendamento, non resta che quello proposto dal senatore Gallina.

Domanderò in primo luogo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La discussione ora versa sull'emendamento del senatore Gallina.

GALLINA. Mi permetterei poche osservazioni per appoggiare quest'emendamento, le quali non differiscono di molto dall'assentimento a lui prestato dal Ministero e da quello che altresì gli arreca la Commissione. Ma per non protrarre maggiormente questa discussione e per far buona conserva del tempo al Senato, prescindendo da ogni discussione in proposito e mi rimetto alle discussioni ulteriori.

SCLOPIS. Non faccio che motivare il mio voto d'adesione all'emendamento proposto dal senatore Gallina.

Quest'emendamento modifica essenzialmente l'economia della legge, quest'emendamento per conseguenza evita molti inconvenienti di collisione d'opinioni, e forse anche di collisioni d'interesse che si presentavano secondo il primo progetto. Dunque vedendo io che realmente quest'emendamento nelle circostanze attuali è utile alla legge, e cessando altresì la ragione per cui io credeva di non poter accordare il mio consenso al progetto primamente presentato, aderisco volentieri all'emendamento.

DE FORNARI. Aderisco volentieri all'emendamento proposto dall'onorevolissimo senatore Gallina, perchè se in questa occasione apparirà che il Consiglio superiore di Genova sia esautorato, questo sacrificio, non ne dubito, lo subirà esso volentieri per far cessare ogni occasione di emulazione, e sarà così esonerato da una grande responsabilità. Io spero ed auguro che, come ciò giova alla comune concordia, non sia per pregiudicare alla salute e salvezza, mediante il buon volere e reciproco concorso di tutti in qualsiasi infausta evenienza.

GALLINA. Se coll'emendamento che io proposi avessi potuto immaginare di esautorare il Consiglio generale di Genova di una facoltà che avesse a concedere, avrei più d'una volta recato la cosa a seria meditazione; ma egli è appunto che mi sono a ciò condotto perchè dalle disposizioni della legge generale cui si riferisce la modificazione ora proposta, non vedo conferita al Consiglio generale di sanità di Genova alcuna attribuzione che venga menomata dall'emendamento che ho proposto. A termini della legge, la Giunta sanitaria di Cagliari non è sottoposta al Consiglio generale di Genova. In questa circostanza essa è libera di dare tutti i provvedimenti, anche definitivi, che possansi giudicare utili, e il Consiglio generale di Genova non ha da immischiarsene.

È bensì detto che abbia a riferirne: ma il riferire cosa che è fatta secondo le misure e i provvedimenti che sono in analogia del provvedimento dato dalla Giunta di Cagliari, non può portare con sé un'autorità ed una facoltà al Consiglio di Genova di modificarla o di rifiutarla. Tant'è che il Ministero aveva proposto una legge apposita per portare questa modificazione. Nella discussione generale io ho avuto l'onore di esprimere al Senato quali motivi mi inducevano ad appoggiare la proposta di legge del Ministero: questi motivi erano del tutto lontani da qualunque idea di rivalità d'interesse commerciale e di collisione di magistrati, da qualunque circostanza insomma che fosse estranea al vero principio che io intendeva di difendere, vale a dire, quello di conservare al Governo quell'autorità che è indispensabile in tutto ciò che riguarda le altre amministrazioni.

Io trovava incompatibile la legge del 1848 in questa parte, e rinveniva nelle osservazioni del Ministero argomenti moltissimi per credere che egli medesimo non si reputava abbastanza munito di poteri che fossero valevoli a correggere gli inconvenienti, i quali dall'applicazione di questa legge si potevano trovare nell'interesse generale dello Stato. Infatti, gravissimi essendo questi timori, egli è per allontanare cosiffatte difficoltà e simili dubbi che io insisteva perchè il Governo fosse munito di tutta l'autorità che gli compete, e che pareva mancasse nella legge.

Io ciò considerava nella natura dell'obbligo e dei doveri che sono imposti. Laonde ho l'onore di ripetere che nello emendamento da me proposto non vi è nessuna collisione coll'autorità che la legge concede al Consiglio superiore di Genova; quindi non vi può essere nella legge se sarà approvata.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Darò ora lettura del complesso dell'articolo 1° (Lo legge)

Chi approva l'articolo coll'aggiunta voglia alzarsi.

(L'articolo 1° è approvato.)

Leggo ora l'articolo 2°:

« È derogato al regio editto del 22 aprile 1848 in ciò che è contrario alla presente legge. »

La discussione che è sorta poco fa mi porta a domandare al Senato se crede necessario che si faccia qui menzione dell'articolo 15, il quale stabiliva i rapporti della Consulta col Consiglio generale.

GALLINA. Pare non potersi dubitare, perchè non si è fatta veruna variazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2°.

(È adottato.)

Si procederà all'appello nominale ed allo squittinio segreto del progetto di legge.

Se non vi è osservazione, invito i signori senatori per domani alle ore 2 per la relazione e discussione della lista civile e per la relazione delle petizioni.

Risultamento dello squittinio segreto:

Votanti	52
Voti favorevoli	48
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3.